Dott. Antonio Morese
DOTTORE COMMERCIALISTA · REVISORE LEGALE
CTU e Curatore Fallimentare del Tribunale
Esperto in consulenza e contenzioso bancario

STUDIO Via F. Paolo Volpe, 2 · Salerno
STUDI SECONDARI Roma · Milano
E-MAIL antoniomorese@studiomorese.com
PEC antoniomorese@pec.studiomorese.com

ONERE DELLA PROVA

La causa si decide *prima* della CTU

Chi deve provare cosa, con quali documenti ed entro quando. La Cassazione ha disegnato una ripartizione dell'onere probatorio ormai precisa, e le pronunce del 2026 ne hanno stretto le maglie. Per chi assiste banche e servicer è il punto da cui partire, prima di qualsiasi ricalcolo.

DOTT. ANTONIO MORESE | Dottore Commercialista · CTU e Curatore Fallimentare del Tribunale

Nel contenzioso bancario si tende a pensare che l'esito dipenda dalla relazione del consulente d'ufficio. Spesso, però, la partita è già decisa prima che le operazioni peritali comincino.

Conta quali documenti sono in atti, da quando partono e chi ha agito in giudizio. Il consulente d'ufficio lavora dentro questo perimetro, e il consulente di parte della banca lavora sui documenti che la banca ha prodotto.

L'onere della prova, in questa materia, non è una questione astratta da lasciare agli atti dei difensori. Si traduce in numeri: un saldo di partenza, un periodo ricostruibile, una rimessa che cade o non cade in prescrizione.

COME LA CASSAZIONE RIPARTISCE L'ONERE

Il principio di partenza è quello generale: chi fa valere un diritto prova i fatti che lo fondano. Applicato ai rapporti bancari, ha prodotto una ripartizione ormai stabile.

Quando è la banca, o il cessionario, a chiedere il pagamento del saldo, è attore in senso sostanziale anche se formalmente si difende in un'opposizione a decreto ingiuntivo. Deve produrre il contratto e la serie completa degli estratti conto dall'apertura del rapporto. Se la serie è incompleta, il giudice ricostruisce il conto con il criterio del saldo zero, anche d'ufficio. Il cessionario deve dimostrare, in più, che quel rapporto rientra nel perimetro ceduto.

Quando invece è il correntista ad agire, per la ripetizione o per l'accertamento del saldo, l'onere passa a lui. Deve provare i pagamenti e l'assenza di una causa che li giustifichi, producendo gli estratti conto. Può integrare le lacune con altre prove, come i conti scalari. In mancanza, secondo l'orientamento prevalente, la ricostruzione parte dal primo saldo documentato, con il segno che quel saldo ha.

Sulla prescrizione la regola è nota dalle Sezioni Unite del 2019. Alla banca basta allegare l'inerzia del titolare, senza indicare le singole rimesse. Spetta poi al correntista dimostrare che le rimesse erano ripristinatorie. A luglio la Cassazione ha precisato che non basta provare l'esistenza di un affidamento: ne va provato anche il limite, perché solo così si distinguono le rimesse che rientrano nel fido da quelle che lo superano. Il principio vale anche per i fidi concessi di fatto, prima che la legge imponesse la forma scritta.

Infine le garanzie. Con la sentenza di agosto le Sezioni Unite hanno stabilito che, per le fideiussioni rilasciate fuori dal periodo esaminato dalla Banca d'Italia nel 2005, è il garante a dover provare l'intesa anticoncorrenziale. La somiglianza con lo schema ABI non basta più.

LA RIPARTIZIONE IN SINTESI

CHI AGISCE O ECCEPISCE	CHE COSA DEVE PROVARE	SE LA PROVA MANCA
Banca o cessionario che chiede il saldo	Contratto ed estratti conto dall'apertura; per il cessionario, l'inclusione del rapporto nella cessione	Saldo zero dal primo estratto disponibile
Correntista in ripetizione o accertamento	Pagamenti e assenza di causa, con gli estratti o altre prove	Si parte dal primo saldo documentato
Banca che eccepisce la prescrizione	La sola inerzia del titolare	—
Correntista che invoca un affidamento	Esistenza e limite del fido, anche se concesso di fatto	Le rimesse si trattano come solutorie
Garante che eccepisce la nullità antitrust	L'intesa, fuori dal periodo esaminato nel 2005	La garanzia resta valida

STESSA LACUNA, DUE ESITI

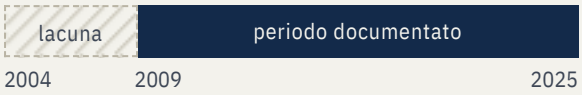
La conseguenza più sottovalutata di questa ripartizione è che la stessa lacuna documentale produce risultati opposti a seconda di chi ha agito. Se a chiedere il saldo è la banca, il debito maturato prima del primo estratto disponibile esce dalla causa. Se a chiedere la restituzione è il correntista, quel debito resta come punto di partenza.

Il ricalcolo successivo può essere identico in tutto, ma il punto di partenza si trascina fino al saldo finale. Per questo, prima di guardare un tasso o una commissione, conviene chiarire in quale delle due posizioni ci si trova e quale criterio il consulente d'ufficio dovrà applicare.

ESEMPIO ILLUSTRATIVO · CONTO APERTO NEL 2004, ESTRATTI DISPONIBILI DAL 2009

AGISCE LA BANCA

decreto ingiuntivo

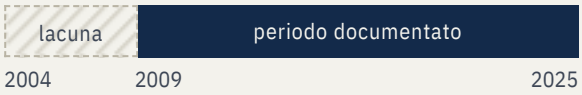


SALDO DI PARTENZA 2009

0 saldo zero: il debito anteriore non si prova

AGISCE IL CORRENTISTA

ripetizione dell'indebito



SALDO DI PARTENZA 2009

-60.000 primo saldo documentato, salvo prove alternative

Lo stesso ragionamento va fatto rapporto per rapporto. In un recente incarico per una società cessionaria, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la bozza del consulente d'ufficio aveva sommato quattro conti correnti in un unico saldo finale. Uno dei conti non era ricostruibile, gli altri lo erano solo per alcuni periodi.

Sommandoli si perdeva la possibilità di capire quale rapporto fosse a debito, quale a credito e per quali periodi. Nelle osservazioni ho chiesto un saldo distinto per ciascun conto, con l'indicazione dei periodi documentati e di quelli scoperti. L'onere della prova si misura su ciascun rapporto, non sul totale.

I DOCUMENTI HANNO UNA SCADENZA

C'è poi il fattore tempo. Ad agosto la Cassazione ha confermato che gli estratti conto non depositati nei termini del primo grado non possono entrare in appello, anche se a produrli è il cessionario subentrato nel frattempo. Il conto è stato ricostruito con il saldo zero dal primo anno documentato, e il credito anteriore è andato perso.

> “ La stessa lacuna documentale produce risultati opposti a seconda di chi ha agito.

Nella stessa decisione la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo sulla data di partenza del ricalcolo, perché il ricorrente non aveva indicato errori tecnico-contabili precisi. È un passaggio che riguarda da vicino i consulenti di parte.

Le osservazioni alla bozza del CTU servono anche a mettere agli atti, già in primo grado, censure numeriche puntuali che potranno essere fatte valere in seguito. Una contestazione generica, nei gradi successivi, non ha peso.

LE PRONUNCE DEL 2026

LUGLIO

Affidamento e prescrizione

Il correntista deve provare anche il limite del fido, non solo la sua esistenza.

AGOSTO

Estratti conto in appello

Quelli non depositati in primo grado restano fuori, anche se li produce il cessionario.

AGOSTO · SEZIONI UNITE

Fideiussioni ABI

Fuori dal periodo esaminato nel 2005, la prova dell'intesa spetta al garante.

PRIMA DELLA CTU

INVENTARIO PER RAPPORTO

Per ogni conto, i periodi coperti dagli estratti e quelli scoperti, prima ancora di aprire un foglio di calcolo.

CONTRATTI E AFFIDAMENTI

Contratto di conto, contratti di fido e loro variazioni, con gli importi accordati nel tempo.

CATENA DELLE CESSIONI

Per i crediti ceduti, la prova che il singolo rapporto rientra nel perimetro ceduto.

TUTTO NEI TERMINI DEL PRIMO GRADO

Quello che non entra entro le memorie istruttorie, di regola, non entra più.

OSSERVAZIONI NUMERICHE

Censure puntuali alla bozza, con importi e date, non rilievi di principio.

Il consulente d'ufficio lavora dentro un perimetro che altri hanno già disegnato: i documenti depositati, le eccezioni sollevate, la posizione processuale delle parti. Il lavoro del consulente di parte comincia lì, molto prima delle operazioni peritali.

I numeri raccontano. La tecnica chiarisce. Il metodo fa la differenza.

Salerno · Roma · Milano antoniomorese@studiomorese.com antoniomorese@pec.studiomorese.com